



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 3 DEL 02/01/2026

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE NUM. 437 DEL 21/11/2025, RELATIVA ALLO SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA CASARTELLI CIV. 2 INTERNO 8 CAUSA INCENDIO, A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 15/11/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva una nota dei Vigili del Fuoco relativa ad un incendio avvenuto presso l'appartamento sito in Via Casartelli civ. 2 interno 8;
- in pari data, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad esperire un sopralluogo presso l'appartamento, nel corso del quale prendeva visione dei danni da incendio localizzati nella camera da letto, nonché dei danni da fumo nei restanti vani;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e vista la momentanea impossibilità di una libera fruizione dell'immobile, a conferma di quanto già ordinato dal personale dei Vigili del Fuoco precedentemente intervenuto, si è disposto - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – la chiusura e lo sgombero dell'appartamento sito in Via Casartelli civ. 2 int. 8;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 437 del 21/11/2025 ad oggetto: *“Chiusura e sgombero dell'appartamento sito in Via Casartelli Civ. 2 Interno 8, causa danni da incendio”*;

Documento sottoscritto digitalmente

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. 0652261.E del 19/12/2025, prodotta dal tecnico incaricato della messa in sicurezza dell'immobile, con la quale, a seguito dei lavori di ripristino di tutti locali dell'appartamento che si sono danneggiati a causa dell'incendio, attestava l'avvenuta messa in sicurezza;

Considerato che, sulla base della dichiarazione di messa in sicurezza sopra citata, l'Ufficio Pubblica Incolumità revocava le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale num. 437 DEL 21/11/2025 con la nota Prot. 0654137.U del 19/12/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la sopra citata nota prot. 0654137.U del 19/12/2025 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DISPONE

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. 0654137.U del 19/12/2025:

- la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale n. 437 del 21/11/2025 per l'appartamento sito in Via Casartelli civ. 2 interno 8.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Municipio I Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.